

RG 20080/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE**

Il Tribunale in persona del dott. Luca Martinat

nel giudizio civile iscritto al ruolo generale n. **20080/2024** intercorrente fra:

Angelo Scassa, elettivamente domiciliato in Torino, via Tripoli n. 104, presso lo studio dell'avv. Roberto Conedera e dell'avv. Luciana Imperato, che lo rappresentano e difendono per delega in atti;

ATTORE

CONTRO

Concati Alma, elettivamente domiciliata in Torino, via San Pio V n. 22 presso lo studio dell'avv.to Roberto Carapelle che la rappresenta e difende per delega in atti;

CONVENUTA

CONTRO

MIUR – Ministero dell'Istruzione e del Merito, elettivamente domiciliato in Torino, via Arsenale 25 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende come per legge;

CONVENUTO

Procura della Repubblica in sede;

INTERVENIENTE OBBLIGATORIO

Avente ad oggetto: querela di falso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA depositata in forza degli artt. 281 sexies, ultimo comma, e 281 decies c.p.c., all'esito dell'udienza di discussione orale del 12.09.2025.

Conclusioni di parte attrice:

"Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:

a) Dichiarare la falsità ideologica e/o materiale della sottoscrizione apposta in calce ai seguenti documenti che sono stati tutti prodotti in vari processi penali e civili, come sopra specificato, e segnatamente da parte della sig.a Alma CONCATI e dall'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte – MIUR (ora Ministero dell'Istruzione e del Merito – MIM), che presentano la numerazione con cui essi sono elencati con riferimento agli atti del ricorso n° RG 8766/2014 radicato presso il Tribunale di Torino, il cui iter giudiziario si è concluso con l'Ordinanza della S.C. n° 21574/2023, di cui è stata chiesta la revocazione mediante Ricorso straordinario in Cassazione ex art 111 , nonché per errore di fatto ex art 395 cpc comma IV e per errore materiale ed ex art 391 bis cpc (Il ricorso straordinario e per la revocazione dell'Ordinanza n° 21574/2023 è stato rubricato con n° RG 3245/24 R.G. e depositato il 9/2/2024).

Segnatamente si tratta dei seguenti documenti:

Doc. n° 38 di parte ricorrente

Doc. n° 43 di parte ricorrente

Doc. n° 44 di parte ricorrente

Doc. n° 36 di parte ricorrente

Doc. n° 53 di parte ricorrente

Doc. n° 5 quater delle controparti

Doc. n° 33 di parte ricorrente

Doc. n° 37 di parte ricorrente

Doc. n° 46 di parte ricorrente

Doc. n° 2 delle controparti

Doc. n° 19 di parte ricorrente

Doc. n° 34 di parte ricorrente

Doc. n° 28 di parte ricorrente

Doc. n° 35 di parte ricorrente

Doc. n° 50 di parte ricorrente

Doc. n° 51 di parte ricorrente

Doc. n° 21 di parte ricorrente

Doc. n° 13 delle controparti

Doc. n° 36 delle controparti

Doc. n° 55 di parte ricorrente

Doc. n° 29 delle controparti relativo a dichiarazioni del presidente della Commissione Esami Stato 2008 della VA e VC

Doc. n° 29 delle controparti relativo a dichiarazioni del presidente della Commissione Esami Stato 2008 della VB

Doc. n° 3 delle controparti".

Conclusioni parte convenuta (Alma Concati):

"Respingersi la domanda proposta in quanto inammissibile e infondata. Vinte le spese".

Conclusioni MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:

"Dichiararsi l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza della proposta querela di falso. Spese vinte".

Pm in sede

"Dichiararsi inammissibilità con riguardo a tutti gli atti non aventi natura pubblica; accogliersi negli altri casi".

Motivi della decisione

1) Con atto di citazione regolarmente notificato, Angelo Scassa ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Torino Alma Concati e il MIUR, proponendo querela di falso avverso i documenti meglio emarginati in epigrafe.

L'attore, in particolare, ha rappresentato che nell'ambito delle plurime vicende giudiziarie passate che lo avevano visto coinvolto, come si dirà a breve, erano stati utilizzati ai fini della

decisione documenti oggetto di falsità materiale e/o ideologica, alcuni formati dalla odierna convenuta o predisposti su sua disposizione, altri oggetto di firma da parte di terzi su richiesta della prof. Concati, al fine di preconstituire prove contro di lui.

Si tratta, in particolare, dei seguenti documenti, che vengono riportati qui come nel resto della presente sentenza con la numerazione contenuta a pag. 20 e sg. dell'atto di citazione:

- 1) Nota a firma delle professoresse dell'IIS Beccari di Torino, Ada Demaria e Clara Russo Alesi, del 23 gennaio 2008, che contestano al prof. Scassa il ritardo nella consegna di schede per il recupero dei debiti formativi allo scrutinio del primo quadrimestre, nota che sarebbe falsa sia nel contenuto sia quanto alla firma della prof. Demaria (doc. 38);
- 2) Nota di ritrattazione della prof. Ada Demaria del 9/12/2010, che sarebbe in realtà riconducibile alla prof. Concati (doc. 43);
- 3) nota di ritrattazione della prof. Russo Alesi del 9/12/2010, falsa perché anche essa sostanzialmente riconducibile alla convenuta (doc. 44);
- 4) nota del docente del prof. Antonello Ledda del giugno 2008, che lamenta la mancata convocazione da parte del professor Scassa delle riunioni del dipartimento di meccanica e dichiara falsamente di aver collaudato nei mesi precedenti il molino inaugurato il 17/5/2008 (doc. 36);
- 5) verbale a firma del geom. Luca Del Soglio del 25 gennaio 2001, falso in quanto sottoscritto da un impresario edile che si addosserebbe la responsabilità di aver rottamato i macchinari del molino (doc. 53);
- 6) comunicazione della dirigente scolastica odierna convenuta del 6/2/2001, falsa in quanto riferita a un sopralluogo congiunto di più persone nel capannone dove erano collocate le macchine del molino e contenente la valutazione dei danni per la rottamazione di alcuni dei macchinari del molino;
- 7) verbale dello SPRESAL del marzo 2009 che attesta come il molino collocato in un capannone del laboratorio dell'IIS Beccari nel 2007 non fosse mai entrato in funzione alla data del sopralluogo nel 2009, di contenuto falso in quanto gli ispettori furono in ciò fuorviati dichiarazioni della preside Concati (doc. 33);
- 8) verbale di collaudo del predetto molino del 10/2/2010 ad opera della società Fas Technology srl (doc. 37), falso in quanto contrastante con il doc. n° 36 in cui il prof. Ledda dichiarava di aver collaudato il molino de quo con due anni di anticipo;

- 9) comparsa di costituzione del MIUR nella causa innanzi al giudice del lavoro avente per oggetto l'annullamento della seconda sanzione disciplinare comminata al prof. Scassa in data 18/2/2009 e contenenti le false dichiarazioni dell'USR aventi ad oggetto l'avvenuta messa in funzione dell'ultimo impianto molitorio due anni prima del presunto collaudo del 2010 (doc. 46);
- 10) dichiarazioni della Dirigente Scolastica Concati al PM durante le indagini nel processo penale 22284/08 false in quanto aventi sempre ad oggetto il collaudo e la messa in funzione dell'impianto molitorio (doc. 2 controparte);
- 11) nota a firma della preside Alma Concati del 6/11/2006 inviata all'USR del Piemonte, con cui è stato falsamente accusato il prof. Scassa di avere indotto gli studenti delle classi quinte a scioperare nell'ottobre 2006, provocando interruzione di pubblico servizio (doc. 19);
- 12) comunicazione da parte dell'USR del Piemonte al prof. Scassa e correlata nota della Concati, relativa alla contestazione degli addebiti aventi ad oggetto la presentazione di un comunicato stampa da parte dell'attore (doc. 34), entrambe di contenuto falso come poi risulterebbe dagli accertamenti svolti dalla sentenza 6584/13 del Tribunale Penale di Roma (doc. 52), dalla sentenza 558/12 della Corte d'Appello di Torino (doc. 48) e dalla sentenza 294/11 del Tribunale di Torino (doc. 47);
- 13) dichiarazione di sei studenti della classe VA del 28/10/2006 che dichiarano di essere stati autorizzati ed obbligati a scioperare dal prof. Scassa, la cui falsità si ricava dalla sentenza 4489/09 del Tribunale di Torino (doc. 28);
- 14) nota del giugno 2008 della prof. Renata Demarie, che sarebbe falsa in quanto fa riferimento a un tardivo adempimento del prof. Scassa che in realtà doveva essere in capo a chi lo aveva sostituito allo scrutinio della IVB dell'11/6/2008 (doc. 35);
- 15) dichiarazioni della prof.ssa Elisabetta Rienzi, la quale sostiene di essere stata indotta con pressioni psicologiche dal prof. Scassa a sottoscrivere la lista per le elezioni al Consiglio d'istituto avvenuta in realtà tre anni prima rispetto alla dichiarazione e in data diversa a quella indicata dalla Rienzi, falsa anche in quanto indotta dalla Dirigente scolastica (doc. 50);
- 16) dichiarazioni della prof.ssa Cristina Ricchiardi, false in quanto di contenuto identico a quella sub punto 15 della collega Rienzi (doc. 51);
- 17) nota del prof. Mauro Torchio che sarebbe falsa anche in quanto formata su richiesta della preside, relativa agli scioperi studenteschi dell'ottobre 2006 (doc. 21);

- 18) nota del prof. Giulio Segre indirizzata alla preside, contenente dichiarazioni false circa gli strumenti utilizzati durante le lezioni nel laboratorio di meccanica (doc. 13);
- 19) verbale del collegio docenti del 17/6/2008, falso nella parte in cui sono state omesse le ingiurie del sig. Ghiringhelli al prof. Scassa, oggetto esse pure di registrazione e quindi documentate (doc. 36 parte convenuta);
- 20) verbale n. 8 del Collegio di Classe della VB del 09.06.2008, che sarebbe falso in quanto dal medesimo risulta la presenza di Concati ed in quanto il Consiglio di classe della VB nell'a.s. 2007- 08 avrebbe ammesso all'esame di Stato un certo numero di allievi colpiti da insufficienze in molte materie (doc. 55);
- 21) e 22) dichiarazioni dei presidenti di quattro commissioni per l'esame di stato 2007-2008 tutte uguali e volte a preconstituire una prova a favore della preside Concati nei giudizi in allora pendenti contro il prof. Scassa (doc. 29);
- 23) denuncia presentata alla Corte dei conti, alla Procura della Repubblica che non reca alcuna firma o riferimento riconducibile all'odierno attore ma che è stata falsamente attribuita dalle parti convenute al prof. Scassa (doc. 29).

Costituitasi in giudizio, la preside Concati ha dedotto, in via preliminare, che l'azione presentata dal prof. Scassa rappresenta un tentativo di riproporre in questa sede questioni che sono già state ampiamente esaminate e respinte in sentenze già passate in giudicato.

Rileva, a tal proposito, come la documentazione prodotta e di cui si chiede l'accertamento del falso sia già stata analizzata in altri giudizi che su impulso dello Scassa si sono pronunciati in precedenza, non essendo mai stata rilevata alcuna falsità.

Solleva, quindi, la convenuta anche il difetto di interesse ad agire, atteso che, pur a fronte della declaratoria di falsità di detti documenti, la sentenza non potrebbe mai portare al soddisfacimento delle pretese del prof. Scassa in altri eventuali giudizi risarcitori o di altro tipo.

Venendo al merito, quanto alle lettere firmate dalle due docenti (docc. 1 e 2) rileva come la vicenda sia stata espressamente vagliata in sede penale e civile (in specie con la sentenza del Tribunale di Torino n. 767/2016 con cui è stata respinto il ricorso dell'ing. Scassa).

Sul punto, deduce altresì, che il documento è stato formato e sottoscritto dalle prof.sse Russo Alesi e De Maria nei cui confronti eventualmente dovrebbe essere proposta, ove ammissibile, la

querela di falso, non potendo viceversa essere presentata né nei confronti del Ministero né della Dr.ssa Concati in quanto semplici destinatari della loro comunicazione.

Tale difesa è estesa anche ai documenti:

- doc. 4 dichiarazione prof Ledda
- doc. 5 sottoscrizione geom Del Soglio 25/01/2001
- doc.13 dichiarazione di sei allievi
- doc. 15 dichiarazione prof. ssa Rienzi
- doc.16 dichiarazione prof.ssa Richiardi
- doc.17 dichiarazione prof. Torchio
- doc.18 dichiarazione prof Segre
- doc. 21 dichiarazione del Presidente della Commissione Esami Di Stato VA e VC
- doc. 22 dichiarazione del Presidente della Commissione Esami di Stato VB.

Con riferimento ai documenti nn. 4,5,13,15,16,17,18,21,22 deduce che trattasi di mere dichiarazioni di scienza prive di pubblica fede.

Sul punto, propone censura di inammissibilità in quanto la querela di falso è l'azione proponibile non per la dichiarazione giudiziale di falsità di qualsivoglia documento, ma solo di quelli facenti fede sino, appunto, a querela di falso, ovverossia atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Rileva altresì che:

- il doc. 6 è un semplice report fatto dal prof. Locatelli in merito ad attività effettuate per la riparazione del Molino della scuola, sicché non è né un atto pubblico, né una scrittura privata autenticata e soprattutto non riguarda l'odierno attore;
- il doc. 8 è un verbale di collaudo effettuato da un tecnico di una ditta privata (Fas Technology) del molino scolastico che lo ha dichiarato funzionante, non potendo pertanto essere contestato mediante un'azione di querela di falso;
- Il doc. 9 è un atto difensivo di parte e pertanto non può essere oggetto di querela di falso;
- il doc 11 riguarda la richiesta di una visita ispettiva nei confronti del prof. Scassa, la cui valutazione è stata lasciata ai competenti organi ministeriali.
- il doc 23 riguarda un documento contenuto nel fascicolo della Procura della Corte dei Conti in relazione all'azione in quella sede promossa dall'Ing Scassa contro la prof.ssa Alma Concati (doc.9), in relazione alla quale non ritiene sussistere alcuna falsità;

Analoghe argomentazioni sono state proposte dalla difesa del MIUR, in specie con riguardo alla inammissibilità per carenza di interesse della querela di falso e la circostanza che i documenti oggetto di querela non sono atti pubblici e quindi non possono essere oggetto della presente azione.

La Procura in sede precisava le conclusioni come in epigrafe riportate.

Il Giudice non accoglieva le istanze istruttorie delle parti e fissava udienza di discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c. per il giorno 12/09/2025.

2) Al fine di meglio comprendere il contesto dell'azione proposta dall'ing. Scassa è opportuno svolgere una breve premessa in fatto.

L'ing. Scassa è stato professore fra il 2001 ed il 2009 presso l'Istituto scolastico "IIS Beccari" di Torino di cui la convenuta Concati è stata preside.

Il rapporto lavorativo è stato caratterizzato da un continuo e profondo dissidio fra i due, tanto da portare all'adozione di due sanzioni disciplinari in danno dell'attore adottate su impulso di Concati, sanzioni che, impugnate avanti al Giudice del lavoro dall'ing. Scassa, sono state annullate con piena vittoria dell'attore, che pure è risultato vittorioso avanti al Tribunale di Roma in un giudizio penale intentato per diffamazione da Concati avente ad oggetto, sostanzialmente, i medesimi fatti posti alla base di uno dei due provvedimenti disciplinari (sentenza del Tribunale di Roma n. 6584/2013).

In questo contesto l'ing. Scassa ha a sua volta intentato una causa di mobbing contro Concati ed il Ministero convenuto in ragione di asserite condotte persecutorie da lui patite nel corso della sua permanenza presso l'Istituto Beccari: in detto giudizio introdotto nel 2014 avanti al Giudice del Lavoro di Torino (RG 8766/2014) l'attore è risultato soccombente in tutti e 3 i gradi di giudizio e finanche (successivamente all'instaurazione del presente giudizio di querela di falso) anche avanti la Corte di Cassazione adita per ricorso straordinario ex art. 111 Costituzione e per revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.

Ritendo, quindi, l'ing. Scassa che taluni dei documenti prodotti dalle controparti nel giudizio di mobbing, in quelli penali e nelle cause relative alle impugnazioni contro le due sanzioni disciplinari siano materialmente e/o ideologicamente falsi, l'attore ha introdotto il presente giudizio per querela di falso.

3) In via preliminare va analizzata la questione relativa all'interesse ad agire, che il Tribunale ritiene sussistente malgrado nelle more di questo giudizio sia intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione n. 3245/2024 che ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost e per revocazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. proposto dall'ing. Scassa avverso la sentenza della Corte di Cassazione che aveva definitivamente rigettato la domanda di mobbing dell'attore, ricorso che era stato indicato in atto di citazione a giustificazione della querela sotto il profilo dell'interesse ad agire.

L'interesse ad agire, infatti, quale condizione dell'azione, può manifestarsi anche in corso di causa e nel caso di specie l'ing. Scassa ha dichiarato che l'accertamento del falso sarà da lui utilizzato per proporre un nuovo giudizio di revocazione ex art. 395 n. 1 e 2 (ovvero per dolo della parte e per falsità sopravvenuta dei documenti su cui è fondata la decisione): in quest'ottica, l'interesse ad agire deve essere considerato indubbiamente sussistente, non potendo certo il Giudice della querela valutare se in concreto i documenti oggetto di querela siano decisivi per lo scopo perseguito dall'attore, ma solamente se siano astrattamente pertinenti a detto scopo.

Al riguardo va infatti rilevato che il presente giudizio è stato introdotto in via principale sicché risulta applicabile quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui *"Il giudizio di querela di falso, tanto in via principale che incidentale, si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica. Ove, peraltro, la querela di falso sia proposta in via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come richiede invece l'art. 222 c.p.c., per il caso di querela incidentale, dopo avere prescritto l'interpello della controparte, ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante, mentre non ha rilievo l'ammissione della falsità da parte del soggetto nei cui confronti la querela è stata proposta"* (Cass., Sez. Lavoro, sentenza n. 12130/2011).

Nel caso di specie, trattandosi di documenti di cui le parti convenute hanno indubbiamente fatto uso contro il prof. Scassa in sede giudiziale, l'interesse ad agire va allora ritenuto sussistente.

3) La difesa di Concati eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva per non aver essa formato alcuno dei documenti oggetto della querela (ma in realtà alcuni sono stati da essa sottoscritti).

Detta eccezione risulta manifestamente infondata in quanto il soggetto legittimato passivo rispetto alla querela non è il soggetto che ha formato l'atto, ma il soggetto che l'ha utilizzato o intende utilizzarlo.

Infatti, da sempre la giurisprudenza afferma (Cass. n. 19281/2019 e Cass. n. 4036/2024 da ultimo) che legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del supposto falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio, sempre che non siano stati propriamente citati direttamente in giudizio dal querelante. Nel caso di specie i documenti oggetto di querela sono stati indubbiamente utilizzati da entrambe le parti convenute nei rapporti di lavoro e processuali con l'ing. Scassa, sicché la legittimazione passiva di entrambe è manifesta (il Ministero, peraltro, non ha formulato eccezione di difetto di legittimazione passiva).

4) A questo punto deve procedersi all'esame dei documenti querelati con la seguente premessa circa l'ambito delle falsità che possono essere oggetto di querela di falso.

Non ogni documento, infatti, è passibile di essere oggetto di querela di falso ideologico e materiale, ma solamente l'atto pubblico che, ex art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; può essere oggetto di querela anche la scrittura privata ma in modo più limitato posto che, ex art. 2701 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, solamente della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

Dunque, in relazione alla scrittura privata non può essere proposta querela di falso ideologica ma solo materiale.

In altre parole, *"il riconoscimento tacito della scrittura privata, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., e la verifica ex art. 216 c.p.c., attribuiscono ad essa il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., della sola provenienza da chi ne appare sottoscrittore, ma non anche della veridicità del contenuto, sicché quest'ultimo può essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità; ne consegue che la querela di falso sarà esperibile nel caso di falsità materiale, al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non in quello di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può invece farsi ricorso alle normali azioni volte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione"* (Cass. n. 24841/2020).

Nello stesso senso è stato affermato che *"il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta o da considerarsi tale, è limitato alla provenienza della dichiarazione del sottoscrittore e non si estende al contenuto della medesima, sicché la querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione e non in quella di falsità ideologica per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può farsi invece ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione"* (Cass. n. 8766/2018).

Così, ampiamente e diffusamente, Cass. n. 18838/2022 citata dalla difesa di Concati (ma sul punto la giurisprudenza è risalente e consolidata), secondo cui *"Occorre, invero, tener ferma sul piano concettuale la distinzione tra: a) autenticità della sottoscrizione; b) genuinità della dichiarazione cui la sottoscrizione è riferita; c) veridicità della dichiarazione medesima.*

I primi due concetti attengono alla "verità del documento" e riguardano il suo contenuto estrinseco o, in altre parole, il suo contenuto nell'esteriore supporto materiale e nella sua espressione grafica.

L'autenticità attiene più precisamente alla sottoscrizione, quale elemento attraverso il quale il sottoscrittore attribuisce a sé stesso la paternità della dichiarazione; riconosciuta l'autenticità è per ciò stesso riconosciuta la provenienza della anteposta dichiarazione dal soggetto che ne appare, appunto, come sottoscrittore.

La genuinità attiene invece più specificamente al documento ed al testo della dichiarazione ed è la qualità che ad esso si attribuisce in quanto esente da contraffazioni o alterazioni: le prime consistendo nella formazione ex novo di un documento, in modo tale che esso appaia formato da persona diversa da colui che ne è stato l'autore, o in data o in luogo diverso da quello vero; le

seconde consistendo invece nella modificazione delle risultanze del documento compiuta successivamente alla sua formazione.

Veridicità della dichiarazione è, infine, ancora diversa qualificazione riferibile al contenuto intrinseco della dichiarazione medesima; presuppone la "verità del documento" nei sensi detti e riguarda l'insieme delle affermazioni o dichiarazioni manifestate in forma scritta, ovvero il significato di quelle affermazioni, non il significante, che è il mezzo attraverso cui esse sono manifestate.

Qualifica tale contenuto intrinseco come attendibile, ossia come credibilmente corrispondente alla realtà dei dati e dei fatti che essa afferma.

8. Per restare sul piano delle puntualizzazioni lessicali, va ora detto che, per converso, il concetto di falsità del documento può investire tanto il documento nella sua materialità estrinseca, quanto il contenuto intrinseco del documento: nel primo caso si ha falsità materiale; nel secondo caso si parla invece di falso ideologico, che consiste in un'enunciazione falsa nel suo contenuto.

9. La querela di falso si correla all'una e all'altra ipotesi solo in quanto sia necessario vincere l'efficacia probatoria privilegiata attribuita per legge, in presenza di determinate condizioni, alla verità del documento e alla veridicità del suo contenuto.

Occorre, infatti, tener presente che la principale caratteristica della querela di falso, e segnatamente di quella proposta in via incidentale, è quella di essere l'unico strumento a disposizione della parte per contestare che al documento, contro di essa prodotto in giudizio, debba riconoscersi la particolare efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c.. Il che significa anche che essa investe - e si rende necessaria in quanto si tratti di investire - l'efficacia probatoria dell'atto pubblico o della scrittura privata (riconosciuta o non riconosciuta) "nei rispettivi limiti di operatività" (Cass. n. 47 del 11/01/1988).

Ben, dunque, si comprende che un problema di falso ideologico, da far valere necessariamente attraverso querela di falso, potrà porsi solo nel caso dell'atto rogato dal notaio o da pubblico ufficiale e solo nei limiti nei quali a questo è attribuito valore di piena prova (fino, appunto, a querela di falso: art. 2700 c.c.) e dunque - oltre che con riferimento alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato - anche quanto alle "dichiarazioni delle parti" e agli "altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti". Il falso ideologico riguarderà in tal caso la difformità di ciò che il pubblico ufficiale attesta da ciò che è realmente avvenuto in sua presenza.

Le ipotesi di falso ideologico in scrittura privata sono invece del tutto estranee alla falsità documentale che è oggetto della querela di falso, concretandosi in un problema di natura sostanziale concernente la dichiarazione: poiché la scrittura privata non è destinata a far piena prova della veridicità delle dichiarazioni in essa contenute, queste non possiedono il carattere di vere e proprie attestazioni, e manca dunque il presupposto di base di una falsità ideologica (in giurisprudenza, nel senso che la scrittura privata è impugnabile con la querela di falso solo in caso di falsità materiale, v. Cass. n. 12707 del 14/05/2019; n. 47 del 1988, cit.; n. 3667 del 13/04/1987; n. 3042 del 04/05/1983; n. 2857 del 18/05/1979; n. 534 del 06/02/1978).

10. Nel caso, dunque, della scrittura privata riconosciuta, o non disconosciuta, la querela di falso è (l'unico) rimedio volto (e idoneo) ad escludere la verità della dichiarazione nel suo aspetto esteriore; ad escludere cioè che la sua apparenza corrisponda alla sua reale consistenza e ciò sia con riferimento alla sottoscrizione sia con riferimento al testo stesso della dichiarazione, in entrambi i casi per escluderne, in tutto o in parte, l'attribuibilità al suo apparente autore.

Deve invece escludersi l'ammissibilità (e l'onere) della querela di falso per contestare la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti (v. in tal senso Cass. n. 3776 del 1987, cit., cui adde Cass. n. 2284 del 19/03/1996; n. 2483 del 09/04/1986; n. 1224 del 19/02/1980) ovvero un mero errore materiale che non incide sul contenuto sostanziale del documento (Cass. n. 19626 del 18/09/2020 n. 8925 del 02/07/2001; n. 6375 del 25/11/1982) o per denunciare una violazione fiscale (Cass. n. 5515 del 27/10/1984), fatti tutti suscettibili di essere accertati con gli ordinari mezzi di prova”.

5) Fatta questa premessa in diritto, il Tribunale rileva che non sono di tutta evidenza atti pubblici i seguenti documenti oggetto di querela per falso ideologico (come da elenco di cui all'atto di citazione), sicché la querela proposta nei loro confronti risulta inammissibile alla luce della giurisprudenza sopra citata.

Doc. n. 5, ovvero il verbale a firma del geom. Luca Del Soglio del 25 gennaio 2001, che sarebbe falso in quanto sottoscritto da un impresario edile che si addossa la responsabilità di aver rottamato i macchinari del molino.

Trattasi chiaramente di una scrittura privata formata da un privato, come tale non sottoponibile a querela per falso ideologico (la falsità materiale è stata solo ipotizzata dall'attore ma in ogni

caso è priva di prova): ne consegue che l'ing. Scassa può liberamente provare con ogni mezzo la falsità ideologica del contenuto del documento.

Doc. 8, ovvero il verbale di collaudo del molino del 10/02/2010 ad opera della società Fas Technology srl, che sarebbe falso in quanto contrastante con il doc. n° 36 in cui il prof. Ledda dichiarava di aver collaudato il molino de quo con due anni di anticipo.

Trattasi anche in questo caso di una scrittura privata formata da un privato, come tale non sottoponibile a querela per falso ideologico (detto documento è stato controfirmato dalla preside ma solo quale cliente della ditta privata, il che non lo rende atto pubblico): ne consegue che l'ing. Scassa può liberamente provare con ogni mezzo la falsità ideologica del contenuto del documento.

Doc. n 9, ovvero la comparsa di costituzione del MIUR nella causa innanzi al giudice del lavoro avente per oggetto l'annullamento della seconda sanzione disciplinare comminata all'ing. Scassa in data 18/2/2009 e contenenti - secondo l'attore - le false dichiarazioni dell'USR aventi ad oggetto l'avvenuta messa in funzione dell'ultimo impianto molitorio due anni prima del presunto collaudo del 2010: gli atti processuali formati dalle parti private e depositati in un giudizio civile non costituiscono atti pubblici, e la loro falsità ideologica (ovvero la loro infondatezza) può essere provata in ogni modo, a cominciare a mezzo delle contestazioni svolte nello stesso giudizio in cui sono stati prodotti, come peraltro esattamente avvenuto nella lunga vicenda processuale che ha coinvolto l'ing. Scassa, che è riuscito ad ottenere l'annullamento della sanzione disciplinare relativa al doc. n. 9 senza aver dovuto proporre querela di falso contro la comparsa di costituzione e risposta avversaria.

Doc. n. 13, ovvero la dichiarazione di sei studenti della classe V-A del 28/10/2006, con la quale costoro hanno dichiarato di essere stati autorizzati ed anzi obbligati a scioperare dal prof. Scassa. Trattasi anche in questo caso di una scrittura privata formata palesemente da privati (gli studenti non sono pubblici ufficiali), come tale non sottoponibile a querela per falso ideologico: ne consegue che l'ing. Scassa può liberamente provare con ogni mezzo la falsità ideologica del contenuto del documento (come del resto da lui effettivamente dimostrato nei giudizi precedenti).

Doc. n. 18, ovvero la nota del prof. Giulio Segre indirizzata alla preside Concati, contenente dichiarazioni che sarebbero false circa gli strumenti utilizzati durante le lezioni nel laboratorio di meccanica.

Trattasi anche in questo caso di una scrittura privata formata da un privato in quanto al momento della sua redazione Segre era in pensione da 2 anni (così riferisce la stessa difesa dell'attore), e per questa ragione non è sottoponibile a querela per falso ideologico: ne consegue che l'ing. Scassa può liberamente provare con ogni mezzo la falsità ideologica del contenuto del documento.

Doc. n. 23, ovvero una denuncia presentata alla Corte dei conti ed alla Procura della Repubblica che non reca alcuna firma o riferimento riconducibile all'odierno attore ma che sarebbe stata falsamente attribuita al prof. Scassa dalle parti convenute in altri giudizi.

Trattasi in questo caso di documento redatto da ignoto in quanto non sottoscritto da nessuno, come tale non sottoponibile a querela per falso ideologico ma neppure materiale: ne consegue che l'ing. Scassa può liberamente provare con ogni mezzo la falsità ideologica del contenuto del documento e la sua non riconducibilità a lui, mentre la mancanza di sottoscrizione impedisce l'accesso alla querela per falso materiale posto che essa avrebbe come unico scopo quello di escludere l'attribuzione di un'affermazione al suo autore apparente, scopo non raggiungibile in caso di scrittura non firmata da alcuno e quindi priva di autore apparente, essendo al contrario onere processuale delle parti convenute quello di dimostrare che l'autore della scrittura è l'odierno attore.

Alla luce di quanto precede, di conseguenza, la querela di falso (ideologico) presentata nei confronti dei documenti esaminati in questo paragrafo deve essere dichiarata inammissibile in quanto avente ad oggetto scritture private e non atti pubblici, non essendo invero ammissibile la querela di falso ideologico su scritture private.

6) In questo paragrafo verranno esaminati alcuni documenti variamente riconducibili a dipendenti del Ministero convenuto, ma cui il Tribunale non attribuisce la natura di atto pubblico fidefacente sino a querela di falso.

Trattasi dei seguenti documenti:

Doc. 1, ovvero la nota a firma delle professoresse dell'IS Beccari di Torino, Ada Demaria e Clara Russo Alesi, del 23 gennaio 2008, che contesta al prof. Scassa il ritardo nella consegna di schede per il recupero dei debiti formativi allo scrutinio del primo quadrimestre, nota che sarebbe falsa sia ideologicamente nel contenuto sia materialmente quanto alla firma della prof. Demaria, che sarebbe apocrifa.

Doc. 2, ovvero la ritrattazione inviata all'ispettore di Polizia Giudiziaria Bonfiglio rispetto al contenuto di una SIT resa due giorni prima della prof.ssa Ada Demaria, falsa in quanto sarebbe in realtà riconducibile alla prof. Concati.

Doc. n. 3, ovvero la ritrattazione inviata all'ispettore di Polizia Giudiziaria Bonfiglio rispetto al contenuto di una SIT resa due giorni della prof.ssa Russo Alesi, falsa perché anche essa sostanzialmente riconducibile alla convenuta Concati.

Doc. n. 4, ovvero la nota del docente del prof. Antonello Ledda del giugno 2008, che lamenta la mancata convocazione da parte del professor Scassa delle riunioni del dipartimento di meccanica e dichiara falsamente di aver collaudato nei mesi precedenti il molino inaugurato il 17/5/2008.

Doc. n. 6, ovvero la comunicazione della dirigente scolastica odierna convenuta del 6/2/2001, che sarebbe falsa in quanto riferita a un sopralluogo congiunto di più persone nel capannone dove erano collocate le macchine del molino, dichiarazione pure contenente la valutazione dei danni per la rottamazione di alcuni dei macchinari del molino.

Circa questo documento va peraltro detto che il rapporto di visita ad esso allegato è documento non firmato da alcuno sicché, non potendo essere ricondotto a nessuna persona specifica, può essere oggetto di prova libera quanto alla sua falsità ideologica. In questo paragrafo, invece, viene esaminata la dichiarazione via email di Acquistucci, dirigente pubblica, che si limita ad affermare il possesso da parte della sua amministrazione della documentazione ritenuta falsa dall'attore.

Doc. 10, ovvero le dichiarazioni della Dirigente Scolastica Concati al PM durante le indagini nel processo penale RG 22284/08, dichiarazioni che sarebbero false in quanto aventi sempre ad oggetto il collaudo e la messa in funzione dell'impianto molitorio.

Il Tribunale al riguardo precisa di aver inteso come oggetto di querela le dichiarazioni rese da Concati al PM poi recepite dal GIP nell'ordinanza di archiviazione e non l'ordinanza del GIP in sé considerata: nel caso tuttavia oggetto di querela di falso sia anche l'ordinanza del GIP, il Tribunale non può che rilevarne l'inammissibilità in quanto gli atti dell'Autorità giudiziaria, in caso di decisione erronea (nel caso di specie in quanto indotta dalle false dichiarazioni di Concati), sono sottoponibili ai rimedi impugnativi consentiti dall'ordinamento, e non alla querela di falso civile.

Doc. 11, ovvero la nota a firma della prof. Alma Concati del 6/11/2006 inviata all'USR del Piemonte, con cui sarebbe stato falsamente accusato il prof. Scassa di avere indotto gli studenti delle classi quinte a scioperare nell'ottobre 2006, provocando interruzione di pubblico servizio.

Doc. n. 12, ovvero la comunicazione da parte dell'USR del Piemonte al prof. Scassa (e correlata nota di Concati), relativa alla contestazione degli addebiti aventi ad oggetto la presentazione di un comunicato stampa da parte dell'attore (doc. 34), dichiarazioni entrambe false come poi risultato dagli accertamenti svolti dalla sentenza n. 6584/13 del Tribunale Penale di Roma (doc. 52), dalla sentenza n. 558/12 della Corte d'Appello di Torino (doc. 48) e dalla sentenza n. 294/11 del Tribunale di Torino (doc. 47): trattasi, in pratica, della vicenda relativa ad uno dei due procedimenti disciplinari intentati in danno dell'attore, da questi contestato vittoriosamente in sede civile (oltre che in sede penale, mediante l'assoluzione dall'imputazione di diffamazione aggravata in danno di Concati).

Doc. n. 14, ovvero la nota del giugno 2008 della prof. Renata Demarie, falsa in quanto fa riferimento a un tardivo adempimento del prof. Scassa nel consegnare la scheda delle insufficienze, scheda che in realtà doveva essere consegnata da chi lo aveva sostituito allo scrutinio della IVB dell'11/6/2008.

Doc. n. 15, ovvero le dichiarazioni della prof.ssa Elisabetta Rienzi, con la quale la dichiarante ha sostenuto di essere stata indotta con pressioni psicologiche dal prof. Scassa a sottoscrivere la lista per le elezioni al Consiglio d'istituto avvenuta in realtà tre anni prima rispetto alla dichiarazione e in data diversa a quella indicata dalla Rienzi, falsa anche in quanto indotta dalla Dirigente scolastica Concati.

Doc. n. 16, ovvero le dichiarazioni della prof.ssa Cristina Ricchiardi, false in quanto di contenuto identico a quelle della collega Rienzi e comunque indotte dalla dirigente scolastica Concati.

Doc. n. 17, ovvero la nota del prof. Mauro Torchio, nota che sarebbe falsa in quanto formata su richiesta della preside, relativa agli scioperi studenteschi dell'ottobre 2006 ed al ruolo ivi svolto dall'ing. Scassa.

Doc. n. 21 e 22, ovvero le dichiarazioni dei presidenti di quattro commissioni per l'esame di stato 2007-2008 tutte uguali nella forma e nel contenuto (esse hanno per oggetto la dichiarazione di conformità di quanto predisposto dalla scuola per l'assegnazione dei crediti scolastici agli allievi rispetto alla tabella ministeriale): dette dichiarazioni sarebbero false e volte a preconstituire una prova a favore della prof. Concati nei giudizi allora pendenti.

Tranne che del doc. n. 1, per gli altri documenti è stata contestata la sola falsità ideologica (in taluni casi è stata prospettata come possibile anche la falsità materiale, ma la domanda di querela non può essere formulata con termini ipotetici, sicché può essere esaminata la sola falsità ideologica).

Ebbene, rileva il Tribunale che tutte le dichiarazioni che precedono sono state redatte da Concati o da altri professori, il che, tuttavia, non implica che possono essere qualificate come atti pubblici fidefacenti sino a querela di falso.

Infatti, non ogni atto redatto da un pubblico ufficiale è qualificabile come un atto pubblico fidefacente sino a querela di falso (o sentenza penale che accerta la falsità documentale in via principale e non incidentale), posto che la potestà fidefacente sino a querela di falso è limitata

agli atti compiuti in adempimento a specifici obblighi certificativi previsti dall'ordinamento giuridico: sul punto la giurisprudenza è assai consolidata.

Sul punto è chiara la distinzione apportata dagli artt. 476 e 479 c.p.: la prima norma (poi richiamata dalla seconda per il falso ideologico) così prevede: *"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni."*

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni".

Dunque, non tutti gli atti redatti da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni sono assistiti da quella fede privilegiata tutelata dall'ordinamento sino all'esperimento vittorioso della querela di falso: nel caso in cui lo siano, la norma penale prevede una circostanza aggravante.

Infatti, come statuito da Cass. pen. n. 35219/2017, *"i criteri di individuazione della categoria degli atti pubblici fidefacenti sono dalla prevalente dottrina fondati essenzialmente sul collegamento con la "speciale funzione di pubblica certificazione", ovvero sulla necessità di una specifica attribuzione del "potere di documentazione fidefacente", ravvisandosi nella fidefacenza "un grado maggiore del potere-dovere di certificazione del pubblico ufficiale", che porta all'eliminazione della possibilità di impugnare tali atti, giungendo a "lambire" i connotati tipici della prova legale.*

E' stato, inoltre, evidenziato che gli atti rientranti in questa categoria normativa presentano, indipendentemente da una loro eventuale utilizzazione in sede processuale (che richiede l'esperimento della querela di falso per il relativo accertamento giurisdizionale), un'efficacia sostanziale di tipo "preclusivo", consistente in un vero e proprio "obbligo di assumere come certezza l'enunciato dell'atto".

Possono definirsi, pertanto, atti pubblici di fede privilegiata gli atti di "certezza legale" che impongono, per espressa previsione di legge, di assumere per certi, già nell'ordinaria circolazione regolata dal diritto sostanziale, i fatti in essi rappresentati, salva l'introduzione di quel particolare procedimento di verifica che è la querela di falso: una connotazione desumibile, in altri termini, da una previsione normativa che attribuisca espressamente il potere di documentazione fidefacente, o comunque dalla circostanza che il pubblico ufficiale debba attenersi a particolari modalità prestabilite.

Muovendosi entro la medesima prospettiva, la linea interpretativa costantemente tracciata dalla giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la nozione di atto pubblico facente fede sino ad

impugnazione di falso comprende i documenti probatori precostituiti a garanzia della pubblica fede e formati da un pubblico ufficiale nell'esercizio legittimo di una speciale funzione pubblica di attestazione, munita cioè di una particolare capacità probatoria rispetto ai fatti da lui compiuti o in sua presenza avvenuti (Sez. 5, n. 1379 del 10/11/1977, dep. 1978, Del Corato, Rv. 137922 7; Sez. 5, n. 332 del 17/10/1980, dep. 1981, Comastri, Rv. 147365; Sez. 5, n. 798 del 24/11/1983, dep. 1984, Savarese, Rv. 162422; Sez. 6, n. 10414 del 12/12/1989, dep. 1990, Bettinelli, Rv. 184934; Sez. 1, n. 37097 del 21/09/2011, Targhetti, Rv. 250832; Sez. 1, n. 49086 del 24/05/2012, Acanfora, Rv. 253959; Sez. 5, n. 48738 del 14/10/2014, Moramarco, Rv. 261298; Sez. 5, n. 12213 del 13/02/2014, Amoroso, Rv. 260208; Sez. 5, n. 15951 del 16/01/2015, Bandettini, Rv. 263265; Sez. 6, n. 25258 del 12/03/2015, Guidi, Rv. 263806; Sez. 5, n. 8358 del 05/02/2016, Giri, Rv. 266068).

In sostanza, ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefacente è, oltre alla attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede, e redatto da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o direttamente da lui compiuti (Sez. 5, n. 2837 del 09/02/1983, Andronaco, Rv. 158265).

Questa Corte ha inoltre precisato, aderendo all'impostazione elaborata dalla prevalente dottrina, che l'atto pubblico, agli effetti delle norme sul falso documentale, non è di fede privilegiata per il solo fatto che il pubblico ufficiale sia chiamato ad esplicare una funzione di attestazione relativa a fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, essendo necessario che egli sia fornito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (Sez. 5, n. 802 del 24/11/1983, dep. 1984, Grandieri, Rv. 162429)".

Nello stesso senso, anche in motivazione, Cass. pen. n. 44734/2024, Cass. pen. n. 39682/2016 e Cass. n. 15641/2023 che esclude la natura fidefacente agli atti endoprocedimentali funzionali all'adozione del provvedimento finale, sicché essi non possono essere oggetto di querela di falso.

I documenti indicati in questo paragrafo, dunque, ad avviso del Tribunale non sono fidefacenti sino a querela di falso, in quanto non sono espressione di una potestà certificativa in relazione ai fatti ivi descritti che sia stata attribuita *ab origine* dall'ordinamento alla preside o ai professori autori degli scritti.

Trattasi, infatti, di atti o dichiarazioni redatte più che altro nell'esercizio del potere direttivo e datoriale da parte di Concati (o dell'USR), oppure di dichiarazioni rese da dei professori circa eventi da loro appresi.

Concati ha, infatti, semplicemente formato alcuni atti di natura ispettiva, ha chiesto relazioni ad alcuni professori oppure ha ricevuto relazioni spontaneamente redatte (o forse redatte su suo impulso) relative alla condotta dell'ing. Scassa o di altri professori e organi collegiali.

Ma è chiaro che gli altri professori non hanno ricevuto dall'ordinamento alcun potere di certificare con efficacia fidefacente sino a querela di falso quello che l'ing. Scassa avrebbe o non avrebbe fatto o detto, e lo stesso vale per le dichiarazioni afferenti le condotte degli altri professori o degli organi collegiali: l'ordinamento, dunque, non attribuisce pubblica fede a queste dichiarazioni.

Ad esempio, le dichiarazioni delle prof.sse Rienzi e Ricchiardi relative a fatti che sarebbero stati commessi dall'ing. Scassa 3 anni prima al momento della presentazione delle liste per il Consiglio d'Istituto sono prive di qualsivoglia efficacia fidefacente, non avendo le dichiaranti alcun potere pubblicistico di accertamento circa la condotta attribuita all'attore 3 anni prima, per di più riferita all'attività sindacale dal medesimo svolta!

Ma lo stesso ragionamento vale anche per gli altri documenti esaminati in questo paragrafo: trattasi di dichiarazioni di scienza rese da professori prive di qualsivoglia efficacia fidefacente.

Ma che i citati documenti non abbiano efficacia fidefacente (e quindi non siano contestabili a mezzo di querela di falso, essendo al contrario contestabili con ogni mezzo di prova) emerge dalle stesse vicende processuali che hanno coinvolto l'ing. Scassa.

L'attore, infatti, è risultato vittorioso nell'impugnare in due distinti giudizi civili ben 2 sanzioni disciplinari illegittimamente elevategli (gli atti endoprocedimentali di una delle due sanzioni, peraltro, sono costituiti dai doc. oggetto di querela n. 11 e 12), così come è risultato vittorioso in un giudizio penale per diffamazione intentato sulla base dei medesimi fatti.

Ebbene, tanto i due giudizi civili quanto quello penale sono stati caratterizzati sostanzialmente proprio dalla contestazione svolta dall'ing. Scassa circa la veridicità dei documenti oggetto di esame in questo paragrafo, ed i Tribunali civili e penali (nonché la Corte di Appello di Torino) non hanno avuto difficoltà alcuna a riconoscere la falsità ideologica dei vari documenti prodotti dalla difesa del Ministero e di Concati senza la necessità della querela di falso.

Ed il motivo è assai semplice: trattasi di atti privi di forza fidefacente sino a querela di falso, sicché la loro falsità ideologica è dimostrabile con ogni mezzo di prova, con conseguente inammissibilità della querela di falso presentata in questo giudizio.

Infatti, *"la querela di falso non è esperibile né avverso il documento che provenga dal pubblico ufficiale al di fuori dall'esercizio dello speciale potere di documentazione e della speciale funzione di certificazione richiesti perché sussista atto pubblico facente fede fino a querela di falso né, comunque, avverso il documento che venga impugnato al diverso fine di contestare non già la sola attività immediatamente richiesta, percepita e constatata dal pubblico ufficiale nello svolgimento del predetto potere e della predetta funzione, ma altri aspetti del contenuto ideologico del documento stesso estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 c.c." (Cass., Sez. I, n. 6959/1999).*

Sul punto, del resto, è stata già chiarissima la pronuncia delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, che così ha statuito: *"Costituiscono atti pubblici a norma dell'art. 2699 c.c. soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge. Esulano invece dalla previsione della norma indicata gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di tali funzioni certificative. (Nel caso di specie le S.U. hanno escluso che potesse ricondursi nell'ambito dell'art. 2699 c.c. la corrispondenza che i pubblici ufficiali si scambiano tra loro o con i privati, ritenendo conseguentemente che il Consiglio di Stato non aveva esorbitato dall'ambito della propria giurisdizione, invadendo le attribuzioni riservate al giudice ordinario in tema di querela di falso, affermando l'obiettiva non corrispondenza al vero di una nota di tale corrispondenza)": Cass., Sez. Unite, sentenza n. 215 del 9 aprile 1999: nel caso di specie le dichiarazioni esaminate in questo paragrafo sono, sostanzialmente, comunicazioni che alcuni professori si sono scambiati fra di loro o con la preside al di fuori di qualsivoglia potere certificativo (analogamente, da ultimo Cass. civ. n. 18757/2017).*

Ad esempio, in relazione ai doc. n. 21 e 22 oggetto di querela, a pag. 3 della memoria n. 3 di parte attrice viene affermato che *"il dr. MOLLO del Tribunale di Torino, nelle motivazioni della sentenza n° 294/11 (doc. n° 47), che ha esaminato il famoso comunicato stampa di indizione della conferenza del prof. SCASSA a Roma in piazza Montecitorio del 13/6/2008, afferma con riferimento al rigonfiamento dei crediti scolastici: "A fronte della dettagliata ricostruzione in ricorso degli episodi riferiti dal ricorrente alla stampa, la memoria si limita a sottolineare che i verbali fanno fede fino a querela di falso (ma è ovvio che non della loro valenza probatoria si discute, ma della effettiva corrispondenza al vero) e che i voti riportati nei diplomi di maturità corrispondono a quelli riportati sui*

verbali delle commissioni". In parole semplici, i presidenti di commissione avevano dichiarato che i crediti scolastici dei tre anni terminali coincidevano con quelli indicati sulle pagelle, ma nulla potevano sapere circa il modo con cui essi erano stati artificialmente costruiti, che è la vera origine dei tarocchi. Ed è evidente che avevano reso queste insolite dichiarazioni su sollecitazione e per compiacimento della preside".

In altre parole, la sentenza del Tribunale di Torino (estensore il dott. Mollo) ha potuto accertare la falsità ideologica dei documenti prodotti dal Ministero e da Concati a sostegno della sanzione disciplinare elevata nei confronti dell'ing. Scassa senza necessità di esperire querela di falso in quanto detti documenti non erano e non sono muniti di forza fidefacente sino a querela di falso.

Ed infatti la giurisprudenza afferma che *"Costituiscono atti pubblici a norma dell'art. 2699 c.c. soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge. Esulano invece dalla previsione della norma indicata gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di tali funzioni certificative. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse ricondursi nell'ambito dell'art. 2699 c.c. la relazione di servizio, con annesso rilevamento tecnico descrittivo, con la quale un Carabiniere aveva relazionato al Nucleo Operativo in merito alle modalità del verificarsi di un sinistro nel quale era stato coinvolto il collega con il quale era in servizio di pattuglia)"*: Cass. civ. n. 19032/2021.

Gli atti esaminati in questo giudizio, in effetti, sono per lo più espressione del potere datoriale e direttivo della preside Concati oppure sono dichiarazioni di scienza da parte di altri professori, ma gli atti relativi alla gestione del rapporto di lavoro di un dipendente pubblico (per di più munito di contratto di diritto privato) non sono atti pubblici fidefacenti e lo stesso vale per le dichiarazioni rese da colleghi del prof. Scassa circa la condotta dell'attore, e le pregresse vicende processuali che hanno visto vittorioso l'ing. Scassa confermano questa valutazione.

Con particolare riferimento ai doc. n. 21 e 22, peraltro, il Tribunale aggiunge che i presidenti delle commissioni esaminatrici si sono limitati a dichiarare che quanto predisposto dalla scuola per ogni studente per l'assegnazione del credito scolastico è conforme alla tabella di riferimento, fatto che per lo stesso attore è veritiero.

L'ing. Scassa, infatti, si duole del fatto che *"i tarocchi erano stati perpetrati a monte del risultato riportato sui contraffatti verbali del consiglio di classe"* e che i presidenti delle commissioni *"nulla potevano sapere circa il modo con cui essi erano stati artificialmente costruiti"* (così in memoria n. 2): posto che la dichiarazione dei presidenti di commissione si limita ad attestare la congruenza dei

dati rispetto alla tabella ministeriale, allora essa, in questo senso, è veritiera, posto che i dati sono di per sé conformi alle tabelle, per quanto non veritieri (la non veridicità è stata confermata da sentenze pregresse).

Non avendo invece costoro affermato la veridicità dei dati ma solo la conformità alle tabelle, risulta allora evidente come la contestazione di falso dell'attore vada oltre il contenuto della dichiarazione dei presidenti, in quanto la falsità, per stessa affermazione dell'ing. Scassa, è a monte (in quanto compiuta dalla preside Concati), fatto del tutto ignorato dai presidenti stessi.

Dunque, la querela di falso ideologico proposta verso i documenti oggetto di questo paragrafo è inammissibile in quanto avente ad oggetto dei documenti che non sono qualificabili come atti pubblici fidefacenti sino a querela di falso civile (o sentenza penale).

Alcuni dei documenti oggetto di esame, peraltro, neppure sono stati redatti dai professori nell'esercizio delle loro funzioni, ma nell'ambito di indagini penali: ad esempio i doc. n. 2, 3 e 10 (limitatamente alle dichiarazioni rese da Concati al PM): essi, pertanto, neppure sono atti riconducibili all'attività lavorativa in senso stretto, posto che il destinatario delle missive non era il Ministero o la Preside, ma la l'Autorità giudiziaria o la Polizia giudiziaria: ma le dichiarazioni rese a dette Autorità non possono essere qualificate in alcun modo come atti pubblici per il solo fatto di provenire da dipendenti pubblici, essendo al contrario delle mere dichiarazioni di informatori, indagati o altro.

Gli atti che precedono, pertanto, non sono qualificabili come atti pubblici fidefacenti sino a querela di falso, sicché la querela per falso ideologico contro di essi proposta dall'ing. Scassa non è ammissibile in quanto la loro falsità è dimostrabile con ogni mezzo di prova (Cass. civ. n. 5835/2001).

Va a questo punto aggiunta un'osservazione che vale per molti dei documenti oggetto d'esame in questo paragrafo.

Al riguardo va detto che in relazione ad alcuni documenti l'ing. Scassa ha dedotto la falsità ideologica in quanto, pur firmati da altri soggetti, sarebbero stati in realtà formati o suggeriti dalla preside Concati nel piano persecutorio intentato in suo danno.

Ora, che molti dei documenti esaminati (ad esempio i doc. 1, 2, 3, 15, 16, 21 e 22, ma anche altri documenti presentano caratteristiche analoghe anche se più sfumate) siano stati formati o quanto meno "ispirati" da Concati è osservazione assai verosimile in considerazione della

presenza di refusi o del contenuto intrinseco del documento (a volte redatto a distanza di anni dagli eventi).

Ma ciò è irrilevante ai fini della falsità materiale o ideologica del documento.

Il sottoscrittore del documento, infatti, assume su di sé ogni responsabilità giuridica del documento da lui sottoscritto anche se il testo è stato redatto da altro soggetto, esattamente come, ad esempio, fa chi sottoscrive in proprio una denuncia penale redatta dal proprio avvocato. Se, dunque, i vari professori hanno sottoscritto in proprio documenti formati in realtà da Concati, essi se ne sono assunti la piena responsabilità morale e giuridica, mentre esula del tutto dall'oggetto del giudizio di falso l'accertamento del soggetto che ha formato (o ispirato) il testo: detto accertamento potrebbe rilevare ai fini di dimostrare una condotta persecutoria, ma non rileva sull'autenticità del documento, posto che, come appena esposto, chi sottoscrive un documento formato da altri se ne assume ogni responsabilità morale e giuridica, divenendo egli stesso autore del documento.

Infine, va detto che con riferimento al solo doc. n. 1 è stata pure formulata dall'attore precisa querela di falso materiale che, limitatamente alla presenza della sottoscrizione da parte della prof.ssa Ada Demaria, è senz'altro fondata, posto che lei stessa, in sede di indagine penale, ha confermato la falsità della sua sottoscrizione, che sarebbe stata apposta dalla collega Russo Alesi (anche se con il suo consenso), sicché la querela deve essere accolta per questo aspetto.

7) Sono invece atti pubblici fidefacenti i seguenti documenti oggetto di querela di falso:

Doc. n. 7, ovvero il verbale dello SPRESAL del marzo 2009 che attesta come il molino collocato in un capannone del laboratorio dell'IIS Beccari nel 2007 non fosse mai entrato in funzione alla data del sopralluogo nel 2009, attestazione che sarebbe falsa in quanto gli ispettori furono in ciò fuorviati dalle mendaci dichiarazioni della preside Concati.

Doc. n. 19, ovvero il verbale del collegio docenti del 17/6/2008 in cui sarebbero state omesse le ingiurie e minacce rivolte dal prof. Ghiringhelli al prof. Scassa, malgrado esse siano state pure oggetto di registrazione e quindi documentate (doc. 36 parte convenuta).

Doc. n. 20, ovvero il verbale n. 8 del Collegio di Classe della VB del 09.06.2008, che sarebbe falso in quanto dal medesimo risulta la presenza della preside Concati nonché che il Consiglio di classe della VB nell'a.s. 2007- 08 avrebbe ammesso all'esame di Stato un certo numero di allievi colpiti da insufficienze in molte materie previo gonfiamento dei voti effettuato su impulso di Concati.

Gli atti che precedono sono passibili di querela di falso anche ideologico in quanto sono stati chiaramente formati da pubblici ufficiali nell'esercizio della funzione certificativa e pertanto fidefacente loro attribuita dall'ordinamento.

Sono, infatti, atti pubblici redatti nell'esercizio dei poteri certificativi attribuiti dalla legge i verbali ispettivi, i verbali dei collegi docenti, i registri e giornali di classe e i verbali di scrutinio in quanto oggettivamente destinati a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti e a documentare avvenimenti relativi all'amministrazione scolastica e in particolare a far fede *erga omnes*, quale attestazione di verità, dell'attività svolta, sicché la loro eventuali falsità materiale ed ideologica (nei limiti della loro forza fidefacente di cui all'art. 2700 c.c.) è contestabile esclusivamente e necessariamente a mezzo di querela di falso.

I documenti sopra menzionati, infatti, contengono attestazioni rilevanti ed anzi essenziali nel procedimento amministrativo diretto al risultato dello scrutinio finale e della produzione di effetti rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica, quali il conseguimento del titolo di studio riconosciuto valido nell'ordinamento giuridico statale (Cass. pen. n. 12862/1999, Cass. pen. n. 34479/2021) e per questo motivo hanno efficacia fidefacente sino a querela di falso, a differenza dei documenti esaminati nel paragrafo precedente, posto che questi ultimi, pur redatti da professori, non avevano alcuna efficacia fidefacente rispetto alle affermazioni in essi contenuti, non essendo essi preposti e finalizzati alla tutela della pubblica fede.

Tanto premesso, la querela verso il doc. n. 7 è infondata per le seguenti ragioni.

Nella prospettiva del querelante, gli ispettori del servizio SPRESAL sarebbero stati indotti in errore da Concati per aver essa dichiarato a SPRESAL che il molino della scuola non era mai entrato in funzione, cosa invece falsa.

Così come prospettata dall'attore, la querela deve essere rigettata.

Se, infatti, gli ispettori di SPRESAL si sono limitati a recepire le false dichiarazioni di Concati (e che le dichiarazioni siano false è stato accertato nei precedenti giudizi, sicché la circostanza non può più essere messa in discussione in questa sede), essi non hanno commesso alcun falso

ideologico avendo fedelmente riportato ciò che è stato loro detto dalla Preside, perché corrisponde a verità che Concati ebbe ad effettuare quelle dichiarazioni (mendaci) agli ispettori della SPRESAL.

In altre parole, il documento è veritiero laddove riporta le false dichiarazioni di Concati come recepite dagli ispettori perché è vero che Concati ha effettuato le suddette dichiarazioni.

Va infatti ribadito come ai sensi dell'art. 2700 c.c. l'atto pubblico fa fede sino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti: se un pubblico ufficiale riceve una dichiarazione da un terzo manifestamente falsa e la riporta fedelmente nel suo verbale, l'atto pubblico non è affetto da alcun vizio passibile di querela di falso, in quanto esso non ha forza fidefacente circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal terzo, ma solamente circa il fatto che il terzo abbia reso le dichiarazioni riportate nel verbale, per quanto non veritiere, come nel caso di specie.

La querela è pure infondata in relazione al doc. n. 19 (costituito da un verbale del collegio docenti), per il quale l'ing. Scassa ha lamentato la mancata inclusione in esso delle ingiurie e delle minacce che il prof. Ghiringhelli avrebbe indirizzato all'attore (come da lui documentate a mezzo registrazione).

Il motivo per cui la querela è infondata è il seguente: la mancata inclusione nel verbale delle ingiurie e delle minacce che il prof. Ghiringhelli avrebbe indirizzato all'attore non fa fede sino a querela di falso in ordine all'assenza delle ingiurie e delle minacce, in quanto il verbale fa fede in relazione al suo contenuto esplicito e non in relazione a circostanze del tutto omesse, in relazione alle quali è dunque ammessa la prova libera (ad esempio mediante la registrazione); si veda sul punto Cass. civ. n. 19012/2017 secondo cui non sono coperte da pubblica fede le attestazioni negative ma solo quelle positive (nello stesso senso Cass. civ. n. 20971/2012).

In altre parole, l'ing. Scassa può liberamente provare l'esistenza delle ingiurie e delle minacce in quanto il verbale non ne ha in alcun modo escluso la presenza.

Diverso sarebbe stato il caso in cui il verbale affermasse esplicitamente che il prof. Ghiringhelli aveva tenuto una condotta consona e rispettosa verso l'ing. Scassa escludendo espressamente la presenza di ingiurie e minacce, nel qual caso l'attore sarebbe stato onerato di contestare l'efficacia fidefacente del verbale a mezzo di querela di falso, ma una tale attestazione non sussiste, ragion per cui il verbale non può far fede sino a querela di falso circa l'assenza delle ingiurie e delle minacce.

Ai sensi dell'art. 2700 c.c., infatti, l'atto pubblico fa fede sino a querela di falso solamente delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, sicché eventuali circostanze omesse non sono coperte da forza fidefacente circa la loro inesistenza: la prova circa la presenza di ingiurie e minacce, dunque, è libera, e come tale non soggetta a querela di falso.

La querela è invece fondata in relazione al doc. n. 20 (verbale n. 8 del Collegio di Classe della VB del 09.06.2008) nella parte in cui dà atto della presenza della Preside Prof.ssa Alma Concati Troni: detta circostanza, infatti, è pacificamente non veritiera.

Il doc. 20 è stato contestato per falso ideologico anche in relazione all'avvenuto gonfiamento dei crediti scolastici di alcuni allievi.

Al riguardo va detto che tanto in sede penale quanto in sede civile è stata già accertata con efficacia di giudicato la prassi in essere presso l'istituto scolastico presieduto da Concati di gonfiare i crediti scolastici di alcuni allievi: detta circostanza riferita dall'ing. Scassa, dunque, è indubbiamente vera.

Ma questa valutazione non può portare all'accoglimento della querela che, per come formulata, si presenta del tutto generica.

Infatti, il doc. n. 20 riporta tantissime valutazioni che riguardano una pluralità di allievi.

Di conseguenza, la sentenza che accerta la falsità del verbale avrebbe l'onere di indicare quale valutazione e per quale allievo i dati del verbale sono stati falsificati, il che presuppone l'allegazione del dato veritiero.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, il querelante non ha fornito la prova delle specifiche falsificazioni, sicché la querela deve essere rigettata.

L'ing. Scassa, in effetti, ha fornito la prova inoppugnabile (in quanto fondata su sentenze ormai passate in giudicato dell'esistenza) di una prassi nell'istituto Beccari durante la presidenza di Concati volta a gonfiare i risultati scolastici di alcuni allievi, ma non ha adeguatamente allegato in concreto rispetto al verbale oggetto di querela quali fossero i dati corretti e quindi quali fossero falsi.

Se la prova della prassi in parola è stata senz'altro sufficiente per l'attore al fine di ottenere in sede penale l'assoluzione dall'imputazione di diffamazione in danno di Concati ed in sede civile l'annullamento della sanzione disciplinare, in sede di querela di falso la prova della prassi non è

idonea ad accertare i profili di specifica falsificazione del verbale oggetto di querela, sicché la querela in tal senso prospettata deve essere rigettata.

8) Alla luce di quanto precede deve pure essere confermata l'ordinanza 29.04.2025 con cui sono state rigettate tutte le istanze istruttorie di prova orale dedotte dall'attore.

Esse, infatti, sono affette da inammissibilità per non essere state formulate con capi specifici, essendo per lo più state formulate domande "aperte" in cui si chiedeva al teste di riferire quanto a propria conoscenza circa determinati fatti o i propri intendimenti: trattasi di una prospettiva che forse è consona al processo penale, ma che non può aver ingresso nel processo civile.

Al riguardo va infatti ricordato che *"l'art. 244 c.p.c., nell'esigere l'indicazione specifica dei fatti sui quali è dedotta la prova testimoniale, pur non imponendo alla parte l'onere di precisare in ogni dettaglio le circostanze articolate nei relativi capitoli, richiede che la specificazione ponga il giudice in grado di stabilire se la prova sia influente e pertinente, consentendo altresì alla controparte di esercitare il diritto alla prova contraria"* (Cass. n. 1874/2019) e *"a tale fine è richiesta la specificità nell'indicazione dei fatti: è specifica l'indicazione che consente al giudice di stabilire, in relazione al particolare thema probandum della lite, se i fatti indicati ad oggetto della prova sono rilevanti ai fini della decisione; per contro, non è specifica l'indicazione che non consenta al giudice di formulare questa valutazione. E' appena il caso di rilevare che l'indicazione che soddisfa le esigenze del giudice soddisfa anche quelle della controparte, poiché in capo ad essa nascono l'interesse e il potere di controdedurre in quanto la prova sia dedotta in modo che se ne possa apprezzare la rilevanza"* (Cass. n. 1294/2018).

Infine, con considerazione assorbente, va pure aggiunto che i capi di prova orale dedotti da parte attrice non sono solo inammissibili per la modalità della loro deduzione, ma sono pure del tutto irrilevanti in quanto finalizzati a provare circostanze relative alla falsità di documenti rispetto a cui la querela è stata dichiarata inammissibile o infondata per ragioni non superabili dalle deduzioni istruttorie.

9) La difesa dell'ing. Scassa ha domandato ai sensi dell'art. 89 c.p.c. l'ordine di cancellazione della seguente frase riportata a pag. 14 della comparsa di costituzione di Concati (ndr: la sottolineatura è dello scrivente): *"Trattasi, infatti, di un ennesimo infondato tentativo di riproporre in sede civile, attraverso la proposizione di una inammissibile azione di querela di falso, questioni già*

affrontate e respinte dal Garante della Privacy, dalla Corte dei Conti, da plurime decisioni dell'autorità penale ed infine dal Giudice del lavoro in primo grado, in appello ed in sede di legittimità financo in sede di revocazione, in una riproposizione alla sliding doors sempre delle medesime affermazioni sfornite di qualsivoglia elemento di prova che più che la ricerca del giudice di Berlino ricorda la ricerca di Bertoldo dell'albero a cui dover essere impiccato".

La domanda di cancellazione è senz'altro accoglibile in relazione alla parte sottolineata in quanto oggettivamente travalicante il limite della convenienza difensiva, essendo sostanzialmente finalizzata ad umiliare e ridicolizzare l'attore in relazione alla iniziativa giudiziaria da lui intrapresa, ragion per cui deve essere sanzionata ex art. 89 c.p.c.

Non può tuttavia essere disposto il risarcimento del danno in favore dell'attore in quanto l'espressione sconveniente riguarda comunque l'oggetto della causa, ovvero la ritenuta (da Concati) temerarietà dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dall'attore, il che esclude ex art. 89 c.p.c. la possibilità di disporre il risarcimento del danno.

Infatti, *"l'uso di espressioni sconvenienti od offensive negli atti difensivi obbliga la parte al risarcimento del danno solo quando esse siano del tutto avulse dall'oggetto della lite, ma non anche quando, pur non essendo strettamente necessarie rispetto alle esigenze difensive, presentino tuttavia una qualche attinenza con l'oggetto della controversia, e costituiscano perciò uno strumento per indirizzare la decisione del giudice"* (Cass., Sez. III, n. 14552/2009), come avvenuto nel caso in esame, posto che l'espressione sconveniente è finalizzata ad evidenziare la radicale infondatezza della domanda giudiziale proposta dall'ing. Scassa.

10) Le spese di lite sono integralmente compensate ex art. 92 c.p.c. alla luce della soccombenza reciproca dato che alcune domande dell'attore sono state accolte, posta la reiezione delle eccezioni preliminari della parti convenute in punto difetto dell'interesse ad agire ed in punto legittimazione passiva e posto che l'attore fu già destinatario da parte del Ministero convenuto su impulso di Concati di 2 illegittimi provvedimenti disciplinari oltre che di un processo penale per diffamazione su querela sempre di Concati da cui l'ing. Scassa è uscito assolto con formula piena; va pure rimarcata, in relazione alla posizione del Ministero, la minima attività processuale svolta (redazione di un solo atto e partecipazione ad una sola udienza).

In relazione alle domande attoree non accolte, non può darsi adito alla condanna dell'attore medesimo ex art. 226 c.p.c. primo comma, in quanto la sanzione pecuniaria presuppone il

rigetto nel merito della querela e non la declaratoria di inammissibilità (pronuncia che ha caratterizzato quasi tutti i documenti) ed in quanto, in relazione ai pochi documenti per i quali la querela è stata esaminata nel merito, l'accoglimento parziale della querela esclude l'infondatezza generale della domanda che sta alla base della condanna ex art. 226 c.p.c. primo comma.

Il parziale accoglimento della domanda attorea implica, infine, di per sé il rigetto della domanda di Concati volta alla condanna dell'ing. Scassa ex art. 96 c.p.c.:

P.Q.M.

il Tribunale in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando,
ogni contraria domanda, eccezione e istanza disattesa,
nel contraddittorio delle parti,
visti gli artt. 281 *sexies* e 127 *ter* c.p.c. e visto l'art. 226 c.p.c.:

Dichiara che la firma apparentemente riconducibile ad Ada Demaria sul documento oggetto di querela di falso n. 1 (doc. n. 38 delle produzioni attoree) è apocrifa in quanto non apposta da Ada Demaria.

Dichiara che il doc. n. 20 oggetto di querela (verbale n. 8 del Collegio di Classe della VB del 09.06.2008, rappresentato dal doc. n. 55 delle produzioni attoree) è falso nella parte in cui a pag. 2 afferma la presenza della Preside Prof.ssa Alma Concati Troni.

Visti gli artt. 226 e 227 c.p.c. e 537 c.p.p.,

Ordina che la Cancelleria, passata in giudicato la presente sentenza, attesti sui documenti sopra citati che la presente sentenza ha accertato, in accoglimento della querela di falso presentata da Scassa Angelo, la falsità della firma e della attestazione sopra menzionate.

Rigetta la querela relativa ai doc. n. 7, 19 e 20 (in relazione al doc. n. 20 limitatamente alla deduzione in punto gonfiamento dei voti).

Dichiara per i restanti documenti inammissibile la querela di falso per le ragioni di cui in parte motiva.

Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla difesa di Concati Alma.

Visto l'art. 89 c.p.c., **Ordina** la cancellazione della seguente espressione sconveniente contenuta a pag. 14 della comparsa di costituzione di Concati Alma: "*che più che la ricerca del giudice di Berlino ricorda la ricerca di Bertoldo dell'albero a cui dover essere impiccato*".

Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. formulata da Scassa Angelo.

Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.

Torino, 23.09.2025

Il Giudice
Luca Martinat